

**CONSIDERAZIONI PER I LAVORATORI COSIDDETTI “FRAGILI”
AGGIORNAMENTO NOTA DEL MEDICO COMPETENTE**

10 NOVEMBRE 2020

Il tema del rientro al lavoro di lavoratori/lavoratrici cosiddetti “fragili” è ancora oggetto di costante dibattito tecnico scientifico e normativo. UNIVR segue la tematica con attenzione.

Il recente Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, all’art. 2, definisce il lavoratore fragile con riferimento esclusivo alla situazione epidemiologica e, testualmente, egli “va individuato nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Per quanto riguarda i dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b del Decreto di cui sopra non sarà necessaria valutazione del Medico Competente per poter definire un lavoratore “fragile” ed esprimere il nulla osta per richiedere lo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Il lavoratore potrà esibire agli uffici competenti le certificazioni in suo possesso per godere direttamente di tale diritto.

I Medici Competenti di UNIVR comunque valuteranno eventuali richieste che perverranno loro tenendo conto di quanto previsto dal nuovo decreto e, in concreto, caso per caso, considereranno, nel complesso sia l’età, sia le condizioni patologiche con la relativa documentazione a supporto, sia la mansione lavorativa effettivamente svolta.

Pertanto, per la sorveglianza sanitaria dei soggetti “fragili” o che si ritengano tali, in UNIVR si procederà in questo modo:

- 1) Il lavoratore/lavoratrice può – se ritiene di segnalare la propria condizione di “fragilità” – esercitare in qualunque momento il diritto di visita a richiesta, come disposta dall’art. 41, comma 2, lettera c, del D.Lgs 81/08, da indirizzare al Medico Competente di UNIVR (sempre contattabile all’indirizzo di posta elettronica medico.competente@ateneo.univr.it)
- 2) Il Medico Competente valuterà caso per caso la richiesta e la relativa documentazione formale che gli sarà obbligatoriamente consegnata dal lavoratore/lavoratrice e ne valuterà il profilo di rischio individuale sulla base della specifica attività e mansione del lavoratore/lavoratrice, in collaborazione puntuale con il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- 3) L’accertamento medico eventuale sarà di norma in presenza del lavoratore/lavoratrice, non “a distanza”, anche se si potranno utilizzare, in casi specifici, strumenti telematici. Pertanto, la persona sarà di norma specificatamente convocata per la visita.
- 4) A seguito di tale valutazione, se del caso, il Medico Competente prenderà gli opportuni provvedimenti preventivi anche ai fini dell’idoneità lavorativa, ed in particolare per eventuali prescrizioni o limitazioni nel giudizio di idoneità.